

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-444 del 27/01/2025
Oggetto	RINNOVO, CON VARIANTI E CAMBIO DI TITOLARITA', DI CONCESSIONE AL PRELIEVO DI ACQUE PUBBLICHE SOTTERRANEE AD USO IRRIGAZIONE AGRICOLA COMUNE: CASTENASO (BO) TITOLARE: SOCIETÀ AGRICOLA CASTELLARI MARIO e ANDREA S.S. CODICE PRATICA N. BO01A3060/07RN01
Proposta	n. PDET-AMB-2025-467 del 27/01/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	LEONARDO PALUMBO

Questo giorno ventisette GENNAIO 2025 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, LEONARDO PALUMBO, determina quanto segue.



AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA

OGGETTO: RINNOVO, CON VARIANTI E CAMBIO DI TITOLARITA', DI CONCESSIONE AL PRELIEVO DI ACQUE PUBBLICHE SOTTERRANEE AD USO IRRIGAZIONE AGRICOLA

COMUNE: CASTENASO (BO)

TITOLARE: SOCIETÀ AGRICOLA CASTELLARI MARIO e ANDREA S.S.

CODICE PRATICA N. BO01A3060/07RN01

IL DIRIGENTE

richiamate le seguenti norme e relativi provvedimenti che istituiscono enti ed attribuiscono funzioni e competenze in materia di demanio idrico:

- la Legge Regionale Emilia Romagna (LR) n. 44/1995 e s.m.i., che istituisce l'Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente (ARPA) e riorganizza le strutture preposte ai controlli ambientali ed alla prevenzione collettiva;
- la LR n. 13/2015 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", che modifica la denominazione di ARPA in ARPAE "Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia" e le assegna nuove funzioni in materia di ambiente ed energia; in particolare quelle previste all'art. 16, comma 2 e all'art. 14, comma 1, lettere a) e f), di concessione, autorizzazione, analisi, vigilanza e controllo delle risorse idriche e dell'utilizzo del demanio idrico, precedentemente svolte dai Servizi Tecnici di Bacino regionali (STB), ai sensi dell'art. 86 e 89 del Decreto Legislativo (Dlgs) N. 112/98 e dell'art. 140 e 142 della LR n. 3/1999;
- la DGR n. 453/2016 che fissa al 01/05/2016 l'inizio da parte di ARPAE delle funzioni attribuite in materia di risorse idriche e demanio idrico;
- la DGR n. 2363/2016 che impartisce le prime direttive per il coordinamento delle Agenzie Regionali di cui agli Artt. 16 e 19 della L.R. n. 13/2015, per l'esercizio unitario e

coerente delle funzioni ai sensi dell'Art. 15 comma 11 della medesima Legge;

- la DGR n. 2291/2021 di approvazione della revisione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE proposto dal Direttore Generale dell'Agenzia con Delibera n. 130/2021 che descrive l'organigramma aggiornato delle Aree Autorizzazioni e Concessioni con competenze sull'esercizio delle funzioni in materia di demanio idrico;
- la Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 94/2023 di revisione dell'assetto organizzativo analitico dell'Agenzia;
- la Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 26/2024 che istituisce gli incarichi di funzione in applicazione del CCNL Comparto Sanità;
- la Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 103/2024 che conferisce l'incarico dirigenziale di Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana a Leonardo Palumbo;
- la Determina del Responsabile dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana n. 406/2024 che con decorrenza dal 01/06/2024 approva la modifica dell'assetto organizzativo di dettaglio dell'Area e conferisce gli Incarichi di Funzione, con particolare riferimento al Polo specialistico Demanio idrico Acque e Suoli con delega alla firma degli atti autorizzativi relativi ai procedimenti di perforazione di pozzi e degli atti a rilevanza amministrativa;

viste le seguenti norme e Piani, posti a tutela della qualità e quantità delle acque pubbliche:

- il Regio Decreto (RD) 25 luglio 1904, n. 523;
- il RD 14 agosto 1920, n. 1285;
- il RD 11 dicembre 1933, n. 1775 e s.m.i.;
- il Decreto del Presidente della Repubblica (DPR) n. 238/1999;
- il DLgs 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.;
- il Piano di Tutela delle Acque (PTA) e relative Norme attuative, approvato dall'Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna con Deliberazione 21/12/2005, n.40;
- il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) della Provincia di Bologna e relative Norme attuative, approvato con Delibera n. 19 del 30/03/2004 del Consiglio Provinciale e il successivo Piano Territoriale Metropolitano (PTM) della Città Metropolitana di Bologna approvato con

Delibera n. 16 del 12/05/2021, con particolare riferimento agli Allegati A e B;

- il Piano di Gestione del Distretto Idrografico Appennino Settentrionale 2015-2021, approvato in data 3/3/2016 dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino dell'Arno che ha individuato gli obiettivi di qualità ambientale per i corpi idrici ivi definiti, in aggiornamento al Piano approvato il 21/11/2013;

- le DGR n. 1781/2015 e n. 2067/2015 e n. 2293/2021, con le quali la Regione Emilia-Romagna ha approvato l'aggiornamento del quadro conoscitivo in materia di tutela e gestione della risorsa idrica, ai fini del riesame dei Piani di Gestione dei Distretti Idrografici 2015-2021 e 2021-2027;

- le Delibere n.8/2015 e n.3/2017 del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Fiume Po in riferimento alla *Direttiva per la valutazione del rischio ambientale connesso alle derivazioni idriche in relazione agli obiettivi di qualità ambientali definiti dal Piano di gestione del Distretto Idrografico Padano ("Direttiva Derivazioni")*, che ha assunto carattere vincolante per tutte le nuove domande di concessione di acque pubbliche e quelle di rinnovo, presentate a partire dalla data del 28/02/2018 e di indirizzo per quelle antecedenti;

- la Delibera n. 4/2021 della Conferenza Istituzionale Permanente dell'Autorità di bacino del Fiume Po che adotta il Piano di Gestione Acque del Distretto idrografico del fiume Po (II° aggiornamento) per il ciclo 2021 - 2027;

- il Decreto del Segretario generale n. 94/2022 dell'Autorità di bacino del Fiume Po di adozione delle misure di salvaguardia nelle more dell'approvazione definitiva del II° aggiornamento del Piano di Gestione Acque;

viste le seguenti norme di disciplina dei procedimenti di concessione di acque pubbliche:

- il Regolamento Regionale Emilia Romagna 20 novembre 2001, n. 41, (RR 41/2001) come confermato dalla LR n. 6/2004;

- la LR n. 7/2004 e s.m.i.;

- il RR 4/2005;

- la LR n. 4/2007 e s.m.i.;

- le DGR n. 2363/2016 e 714/2022 di semplificazione dei procedimenti concessori;

preso atto che la Regione Emilia Romagna, per quanto riguarda la durata delle concessioni all'utilizzo delle acque

pubbliche ha provveduto ad emanare la DGR n.2102/2013 e la DGR n.787/2014 che definiscono i parametri per la durata massima delle concessioni di derivazione d'acqua pubblica sia per l'uso idroelettrico che per tutti gli altri usi, in riferimento all'art. 21 del RR 41/2001;

preso atto che la Regione Emilia Romagna, come oneri dovuti per l'utilizzo delle acque pubbliche:

- con gli art.152 e 153 della LR n. 3/1999 ha stabilito gli importi dei canoni per i diversi usi delle acque prelevate e gli importi delle spese occorrenti per l'espletamento delle istruttorie, rilievi, accertamenti e sopralluoghi, relativi a domande per concessioni di derivazione di acqua pubblica;
- con DGR n.1225 del 27/06/2001, con DGR n.609 del 15/04/2002, con DGR n.1325 del 07/07/2003, con DGR n.1274 del 01/08/2005, con DGR n.2242 del 29/12/2005, con DGR n.1994 del 29/12/2006, con DGR n.2326 del 22/12/2008, con DGR n.1985 del 27/12/2011, con DGR n.65 del 02/02/2015 e con DGR n.1792 del 31/10/2016 ha successivamente aggiornato e precisato gli importi delle spese di istruttoria e dei canoni suddetti, nonché le varie tipologie di uso a cui essi sono riferiti;
- con l'art.154 della LR n.3/1999, obbliga il richiedente la concessione, prima della firma del disciplinare, a versare a favore della Regione il deposito cauzionale nella misura di un'annualità del canone previsto e comunque, di importo non inferiore a 51,65 Euro e prevede inoltre, la restituzione dello stesso alla scadenza della concessione;
- con l'art. 8 della LR n. 2/2015, ha stabilito nuove modalità di aggiornamento, adeguamento, decorrenza e versamento dei canoni per l'utilizzo di beni del demanio idrico ed ha fissato in € 250,00= il valore dell'importo minimo previsto del deposito cauzionale;

considerato che, ai sensi dell'art. 12 bis del RD n. 1775/1933, come modificato dall'art. 96, comma 3 del Dlgs n. 152/2006, il provvedimento di concessione è rilasciato se non pregiudica il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi di qualità definiti dalla pianificazione di settore per il corpo idrico interessato;

richiamata la Determinazione n.5216 del 02/05/2007 della regione Emilia-Romagna con la quale è stata riconosciuta a CASTELLARI MARIO E CASSANI LEDA, C.F./P.IVA: 03416580375/00619391204, la concessione preferenziale al prelievo di acque pubbliche sotterranee con una **portata massima di 6,0 l/s, per un volume massimo di 26.000 metri cubi/anno (mc/a)**, ad uso irrigazione agricola, mediante un

pozzo di 123,80 m di profondità, ubicato in comune di Castenaso (BO), sul terreno individuato al Catasto al Foglio 29 mappale 54;

vista l'istanza assunta agli atti al Prot. n. 292514 del 16/11/2007 di Regione Emilia-Romagna e la successiva integrazione Prot. n. PG/2024/173341 del 26/09/2024, con le quali la **Società Agricola CASTELLARI MARIO e ANDREA S.S.**, C.F./P.IVA:03416580375/00619391204, con sede legale in Via Albertazzi 2/2 - Castenaso (BO), ha richiesto il **rinnovo, con cambio di titolarità**, per cambio di denominazione sociale, **della concessione sopra richiamata** (procedimento B001A3060/07RN01), comunicando i seguenti aggiornamenti:

- il pozzo è costituito da tubo in ferro di 220 mm ed è ubicato sul terreno individuato al Catasto al Foglio 29 mappale 237 (per frazionamento dell'ex 54), nel punto di coordinate UTM RER: X:696912 Y:930177. All'interno è installata, a 45 m di profondità, un'elettropompa sommersa ID6 45/5 Idroelettrica, con potenza di 7,0 KW, portata massima di prelievo di 10,0 l/s, priva di contatore di volume. Il tubo di mandata ha un diametro di 80 mm ed è collegato mediante linea interrata ad un vicino macero di stoccaggio. La bocca pozzo è chiusa con piastra metallica che consente solo il passaggio della tubazione di mandata della pompa sommersa e dei cavi di collegamento elettrico. La testa della colonna di captazione si ritrova all'interno di una camicia di rivestimento di maggior diametro, sporgente dal piano campagna e di profondità non conosciuta, priva di protezione dall'esterno;

- l'acqua del pozzo è utilizzata per l'irrigazione agricola, da aprile a settembre, di circa 39 ettari di terreno, di cui 17 coltivati a cereali, 3,3 a bietole, 8,0 a patate e 10,6 a medica;

- l'acqua viene prelevata dal pozzo con una portata di esercizio di 10 l/s e viene accumulata in un vicino macero di circa 700 mc di volume, dal quale viene rilanciata agli impianti di irrigazione a pioggia con rotolone/ala piovana, mediante motopompa mobile;

dato atto che in data 30/09/2024 la Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia (BDNA) ha rilasciato la documentazione antimafia attestante l'assenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67 del D.Lgs. 159/2011;

considerato che l'istanza presentata è assoggettata al procedimento di rinnovo di concessione preferenziale ai sensi

dell'art. 38 del RR n. 41/2001 e dell'art. 50 della LR 7/2004 e, date le caratteristiche del prelievo, si applica la disciplina prevista per il rilascio di concessione previsto dal Titolo II del RR n. 41/2001;

considerato che, l'utilizzo di acque pubbliche richiesto è assimilato all'uso **irrigazione agricola**, ai sensi dell'art. 152, comma 1 lett. a1) della LR n.3/1999, come precisato dalle DGR citate in premessa;

considerato che la derivazione non è ubicata all'interno del Sistema regionale delle aree protette e dei siti della rete Natura 2000;

dato atto che, a seguito della pubblicazione sul BURER al Fasc. n.332 del 23/10/2024 non sono state presentate osservazioni od opposizioni al rilascio della concessione;

preso atto della mancata trasmissione del parere di competenza richiesto con Prot. n. PG/2024/174963 del 30/09/2024 alla Città Metropolitana di Bologna, ai sensi dell'art.12 del RR n. 41/01, che pertanto si intende acquisito in senso favorevole ai sensi dell'art. 17-bis della Legge 241/1990;

preso atto che con nota acquisita agli atti al Prot. n. PG/2024/208661 del 18/11/2024, il Consorzio della Bonifica Renana, ai sensi dell'art.12 del RR n. 41/01, ha comunicato che ad oggi non è possibile garantire una fornitura di acque consortili sufficiente e continuativa;

preso atto che, con nota acquisita agli atti al Prot. n. PG/2024/181900 del 09/10/2024, **l'Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po, valutando che la derivazione**, ai sensi della Delibera n.3/2017 del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Fiume Po: "Direttiva Derivazioni":

- **si effettua** dal corpo idrico sotterraneo: **Conoide Zena-Idice - confinato inferiore, codice 2470ER DQ2 CCI**, caratterizzato da: stato quantitativo *Buono*;

- trattandosi di un rinnovo di concessione, l'impatto sul corpo idrico è già stato valutato, in parte, nell'ambito della classificazione del suo stato quantitativo;

- **ricade** nell'area *repulsione* per impatto moderato,

ha espresso parere favorevole al rinnovo della concessione con le seguenti prescrizioni:

- di dotare la derivazione di dispositivi di misura delle portate derivate, ai fini del controllo dei volumi annui effettivamente emunti;
- di prevedere nell'atto di concessione che sia possibile la revisione dei volumi annui assentiti, qualora dal monitoraggio (ex DM 56/2009) del corpo idrico di prelievo dovesse risultare un peggioramento dello stato quantitativo;
- di prendere in considerazione, prima di un futuro rinnovo, la possibilità di una progressiva sostituzione del prelievo di acque sotterranee con fonti di approvvigionamento idrico superficiali, qualora disponibili nell'area, quali acque reflue depurate, acque meteoriche etc;

considerato che, ai sensi degli aggiornamenti della DGR n. 2293/2021, il corpo idrico di prelievo risulta inoltre caratterizzato: - da presenza di condizioni di rischio dello stato quantitativo; - da subsidenza compresa tra 5 e 2,5 mm/a; da pressioni di tipo 3.2 e impatti di tipo *IN* e *IS*, ovvero da inquinamento/intrusione salina o di altre sostanze, per prelievi eccessivi in grado di attivare il trasporto negli acquiferi più profondi dei contaminanti che si riscontrano in genere nelle zone o nei corpi idrici a monte e nelle aree di ricarica;

preso atto che l'aumento di portata massima di prelievo da 6 a 10 l/s non comporta un aumento del volume massimo annuale di prelievo in concessione;

verificato che i quantitativi richiesti non sono in eccesso rispetto alla pianificazione di settore ai sensi della DGR n. 1415/2016;

ritenuto, pertanto, che, sulla base della documentazione agli atti, nulla osta al rilascio alla **ditta richiedente** del rinnovo della concessione richiesta, alle condizioni del presente atto, tra cui in particolare:

- con una portata massima di 10 l/s per un volume massimo di 26.000 mc/a;

prima dell'esercizio della concessione, installare un contatore di misura dei volumi di prelievo lungo la tubazione di mandata della pompa sommersa;

- di realizzare un manufatto di protezione della testa della colonna di captazione, con accesso limitato da dispositivi di chiusura;

- di effettuare le misure di soggiacenza da p.c. del livello piezometrico statico della falda nel pozzo almeno 2 volte l'anno (indicativamente, subito prima e subito dopo la stagione irrigua), in condizioni sempre statiche, ovvero dopo un fermo pozzo per un periodo di almeno 12 ore; con trasmissione annuale dei relativi dati di monitoraggio;

- di prendere in considerazione prima di un futuro rinnovo la possibilità di una progressiva sostituzione del prelievo di acque sotterranee con fonti di approvvigionamento idrico superficiali, qualora disponibili nell'area, quali acque reflue depurate, acque meteoriche etc;

verificato che sono stati effettuati i seguenti pagamenti degli oneri dovuti, antecedentemente il rilascio della concessione:

- di € 164,00 per le spese d'istruttoria;

- di € 89,08 a saldo dei canoni pregressi 2009-2023, comprensivo degli interessi legali, maturati;

- di € 125,82 per il canone pregresso di concessione 2024, comprensivo degli interessi legali, maturati;

- di € 124,88 per il canone di concessione 2025;

- di € 198,35 per l'adeguamento del deposito cauzionale;

preso atto dell'avvenuta firma di accettazione del disciplinare di concessione allegato al presente atto, da parte del concessionario, assunta agli atti al Prot. n. PG/2025/14804 del 24/01/2025;

preso atto dell'istruttoria eseguita dal funzionario all'uopo incaricato, come da documentazione agli atti;

attestata la regolarità amministrativa;

visto il D.lgs. 33/2013 e s. m. i. ed il piano triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza Arpae;

DETERMINA

richiamate tutte le considerazioni espresse in premessa

1) di **rilasciare** alla **Società Agricola CASTELLARI MARIO e ANDREA S.S.**, C.F./P.IVA:03416580375/00619391204, con sede legale in Via Albertazzi 2/2 - 4015 Castenaso (BO), **il rinnovo, con varianti e cambio di titolarità, della concessione preferenziale al prelievo di acque pubbliche sotterranee** riconosciuta con Determinazione n.5216 del 02/05/2007, alle seguenti condizioni:

a) mediante il pozzo ubicato in comune di Castenaso (BO), su terreno individuato al Catasto al Foglio 29 mappale 237, nel punto di coordinate UTM RER: X:696912 Y:930177;

b) **con una portata massima di 10,0 l/s per un volume massimo di prelievo di 26.000 mc/a, ad uso irrigazione agricola;**

c) la concessione si intende **rilasciata al soggetto ivi indicato**; qualora intervenga la necessità di effettuare un cambio di titolarità, questo dovrà essere formalizzato con apposita istanza all'amministrazione entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento;

d) **la scadenza della presente concessione è fissata al 31/12/2034**, ai sensi della DGR n.787/2014. L'amministrazione ha facoltà, in ogni tempo, di procedere, ai sensi dell'art.33 del RR 41/2001, alla revoca della stessa, qualora sussistano sopravvenute ragioni di pubblico interesse generale e, comunque, al verificarsi di eventi che ne avrebbero determinato il diniego; in tal caso, si procederà ad ordinare la riduzione in pristino dello stato dei luoghi senza che il concessionario abbia diritto ad alcun indennizzo. **Il concessionario qualora intenda protrarre la concessione di derivazione oltre il termine concesso, dovrà presentare istanza di rinnovo alla scrivente amministrazione, prima della scadenza fissata;**

e) la presente concessione verrà dichiarata decaduta qualora il concessionario si renda inadempiente agli obblighi assunti come previsto dall'art.32 del RR 41/2001;

f) la presente concessione viene rilasciata unicamente per gli aspetti relativi all'utilizzo di acqua pubblica indipendentemente dagli obblighi e dalle normative previste dalle leggi vigenti o dalle condizioni che possono venire richieste da altre amministrazioni competenti ed è vincolata a tutti gli effetti alle disposizioni di legge in materia di utilizzo di acqua pubblica;

g) il concessionario è esclusivamente responsabile per qualunque lesione che, nell'esercizio della presente

concessione, possa essere arrecata ai diritti dei terzi, e per i relativi risarcimenti;

2) di approvare **l'allegato Disciplinare** di concessione, parte integrante e sostanziale della presente determina, contenente le prescrizioni tecniche da osservarsi per l'utilizzo della derivazione;

3) di stabilire che il **canone annuale 2025** per l'uso concesso, calcolato applicando l'art. 152 della LR n. 3/1999 e ss.mm.ii., secondo gli aggiornamenti delle DGR citate in premessa e dell'art. 8 della LR n. 2/2015 e ss.mm.ii., **è fissato in € 124,88**; importo versato anticipatamente al ritiro del presente atto a favore di "Regione Emilia-Romagna";

4) di stabilire che **i canoni annuali successivi al 2025**, per l'uso concesso, saranno rivalutati automaticamente in base all'Indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno. E' fatto salvo l'eventuale aggiornamento o rideterminazione dell'importo del canone effettuato mediante apposita D.G.R., ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015;

5) di stabilire che il concessionario dovrà:

- corrispondere i canoni annui per la concessione successivi al 2025, entro il 31 marzo dell'anno in corso di concessione, con le rivalutazioni e gli aggiornamenti di cui al punto precedente;

- effettuare tutti i versamenti relativi ai canoni **utilizzando l'avviso di pagamento PagoPa inviato dall'amministrazione** o in alternativa attraverso il sistema di pagamento online dal sito payer.lepida.net (Nuovo pagamento / livello territoriale: Regionale / Ente: Regione Emilia-Romagna / Servizio: Canoni concessioni demaniali);

- trasmettere alla **Struttura concedente** la copia di attestazione dell'avvenuto pagamento del canone annuale e di tutti i versamenti effettuati per il rilascio e l'esercizio della concessione;

6) di stabilire che, in caso di mancato pagamento degli oneri derivanti dalla presente concessione, saranno dovuti gli interessi di legge e che questa amministrazione attiverà le procedure per il recupero del credito, nonché procederà al

10recupero coattivo del canone secondo quanto previsto dall'art.51 della LR 22 Dicembre 2009 n.24;

7) di dare atto che, a riconoscimento dei diritti derivanti dalla concessione preferenziale riconosciuta con Determinazione n.5216 del 02/05/2007 e dalla relativa domanda di rinnovo Prot. n. 292514 del 16/11/2007, il Concessionario ha corrisposto a **saldo dei canoni 2009-2023 e del canone 2024** e dei relativi interessi legali dovuti gli importi, rispettivamente, di € 89,08 e di € 125,82, ai sensi dell'art. 20, comma 1 e dell'art. 27 comma 8 del RR n. 41/2001 versati anticipatamente al ritiro del presente atto a favore di "Regione Emilia-Romagna";

8) di stabilire che la **cauzione**, quantificata ai sensi dell'art. 154 della LR n. 3/1999 e ss.mm.ii., **in € 250,00**, pari all'importo minimo stabilito ai sensi dell'art. 8 comma 4 della LR n. 2/2015 ha necessitato di un **versamento di € 198,35** in aggiunta all'importo di € 51,65 precedentemente versato in data 25/05/2007 in sede di presentazione della domanda di rinnovo della concessione preferenziale riconosciuta con **Determinazione n.5216 del 02/05/2007**; importo versato anticipatamente al ritiro del presente atto a favore di "Regione Emilia-Romagna";

9) di stabilire che la cauzione potrà essere svincolata solo dopo aver accertato l'adempimento del concessionario a tutti gli obblighi e prescrizioni imposte con il presente atto;

10) di dare atto che il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, **è soggetto a registrazione fiscale solo in caso d'uso**, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'art. 5, d.P.R. 131/1986;

11) di stabilire che la presente determinazione dirigenziale dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza;

12) di dare atto che sarà dichiarata la decadenza dalla concessione qualora dalle verifiche antimafia e dalle eventuali comunicazioni degli organi competenti dovesse risultare, a carico del concessionario, la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67 del d.lgs. 159/2011;

13) di dare atto che si è provveduto all'assolvimento degli obblighi di pubblicazione e di trasparenza sul sito di Arpae alla voce Amministrazione Trasparente, come previsto dal Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza, ai sensi dell'art. 7 bis comma 3 D.lgs. 33/2013 e s. m. i.;

14) di dare atto che un estratto della presente concessione verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna;

15) di dare atto che il responsabile del procedimento è il titolare dell'Incarico di Funzione del Polo specialistico Demanio Idrico Acque e Suoli - Ubaldo Cibir;

16) di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi del D.Lgs. n. 104/2010 art. 133 comma 1 lettera b), nel termine di 60 giorni al Tribunale delle acque pubbliche e al Tribunale superiore delle acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140, 143 e 144 del R.D. n.1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, dinanzi all'Autorità giurisdizionale amministrativa entro 60 giorni dalla notifica.

Leonardo Palumbo

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi, le condizioni e le prescrizioni tecniche cui è vincolata la concessione al prelievo di acqua pubblica sotterranea rilasciata alla **Società Agricola CASTELLARI MARIO e ANDREA S.S.**, C.F./P.IVA:03416580375/00619391204, con sede legale in Via Albertazzi 2/2 - 4015 Castenaso (BO)

Art.1

Descrizione ed ubicazione delle opere di presa; quantità, modalità, destinazione d'uso e restituzione del prelievo

A) il prelievo avviene dal corpo idrico sotterraneo: *Conoide Zena- Idice - confinato inferiore, codice 2470ER DQ2 CCI*, mediante il pozzo ubicato in comune di Castenaso (BO), su terreno individuato al Catasto al Foglio 29 mappale 237, nel punto di coordinate UTM RER: X:696912 Y:930177, così come indicato nella planimetria catastale agli atti;

B) il pozzo è profondo 123,80 m ed è costituito da una colonna di captazione in ferro di 220 mm con un unico tratto filtrante compreso tra 118 e 123 m di profondità. All'interno è installata, a 45 m di profondità, un'elettropompa sommersa ID6 45/5 Idroelettrica, con potenza di 7,0 KW, regolata alla portata massima di prelievo di 10,0 l/s. Il tubo di mandata ha un diametro di 80 mm ed è collegato mediante linea interrata ad un vicino macero di stoccaggio. La bocca pozzo è chiusa con piastra metallica che consente solo il passaggio della tubazione di mandata della pompa sommersa e dei cavi di collegamento elettrico. La testa della colonna di captazione si ritrova all'interno di una camicia di rivestimento di maggior diametro, sporgente dal piano campagna;

C) il prelievo è stabilito con una portata massima di 10,0 l/s per un volume massimo di prelievo di 26.000 mc/a.

L'acqua del pozzo viene accumulata in un vicino macero di circa 700 mc di volume, dal quale viene rilanciata agli impianti di irrigazione a pioggia con rotolone/ala piovana, mediante motopompa mobile;

D) l'acqua del pozzo può essere prelevata e utilizzata per l'irrigazione agricola, da aprile a settembre, di circa 39 ettari di terreno, di cui 17 coltivati a cereali, 3,3 a bietole, 8,0 a patate e 10,6 a medica. Tale uso è assimilato all'uso **irrigazione agricola** ai sensi, dell'art. 152, comma 1 lett. A1) della LR n.3/1999, come precisato dalle DGR citate in premessa. **In caso di variazione di estensione dei terreni irrigui e delle tipologie colturali, non si dovrà comunque superare i quantitativi di prelievo concessi, né modificare**

il periodo di prelievo stabilito. In caso contrario, dovrà essere preventivamente acquisito il titolo di variante.

Art. 2

Varianti

Ogni variazione relativa alle opere di presa, accumulo, rilancio, utilizzazione e restituzione sopra descritte (ivi comprese interventi di sostituzione o particolari interventi di manutenzione) o alle modalità e destinazione d'uso dell'acqua derivata, dovrà essere preventivamente richiesta, ai sensi dall'art. 31 del RR 41/01, contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, all'amministrazione concedente. **Le varianti effettuate senza il preventivo assenso sono causa di decadenza della concessione.**

Art. 3

Prescrizioni, obblighi e condizioni particolari cui è assoggettata la derivazione

Il concessionario deve:

- prima dell'esercizio della concessione, installare un contatore di misura dei volumi di prelievo lungo la tubazione di mandata della pompa sommersa;
- entro 120 giorni dalla notifica della concessione, chiudere la testa della colonna di captazione del pozzo, con un manufatto di protezione con accesso limitato da dispositivi di chiusura;
- effettuare le misure: del volume di prelievo annuale dal pozzo; di soggiacenza da p.c. del livello piezometrico statico della falda nel pozzo almeno 2 volte l'anno (indicativamente subito prima e dopo il periodo irriguo), in condizioni sempre statiche, ovvero dopo un fermo pozzo per un periodo di almeno 12 ore;
- **trasmettere all'amministrazione** i dati di misura di volume e di soggiacenza piezometrica, **entro il 31 marzo** dell'anno successivo a quello di misura.
- **prendere in considerazione prima di un futuro rinnovo** la possibilità di una progressiva sostituzione del prelievo di acque sotterranee con fonti di approvvigionamento idrico superficiali, qualora disponibili nell'area, quali acque reflue depurate, acque meteoriche etc.

Il concessionario è obbligato a collocare in prossimità dell'opera di presa il **Cartello identificativo** che individua

una regolare utenza di acqua pubblica, che gli viene consegnato o trasmesso da questa amministrazione. Tale Cartello deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione, limitatamente al periodo di effettivo prelievo. In caso di furto o smarrimento il concessionario è tenuto ad informare l'amministrazione, che provvederà, a spese del concessionario, a rilasciare un duplicato dello stesso.

Sono a carico del concessionario l'esecuzione e la **manutenzione di tutte le opere** che si rendano necessarie, in relazione alla derivazione concessa, per garantire sia la difesa dell'ambiente, sia il buon regime delle acque, anche se la necessità di tali opere venga accertata in seguito.

Il concessionario, qualora l'amministrazione concedente lo richieda ai sensi del comma 3, art. 95 del Dlgs n. 152/06, anche successivamente al rilascio del presente provvedimento, dovrà procedere a propria cura e spese alla installazione di idoneo e tarato **strumento per la misurazione della quantità d'acqua prelevata.**

Le quantità di prelievo stabilite in concessione, nonché le fonti di approvvigionamento, in caso di accertamento di modifiche significative allo stato quantitativo del corpo idrico di prelievo, desunte da dati di monitoraggio nel pozzo e da quelli della rete di monitoraggio regionale, potranno essere **modificate o revocate** per perseguire obiettivi di tutela della risorsa e del contenimento del fenomeno della subsidenza.

Art.4

Casi di sospensione o limitazioni del prelievo dell'acqua e relative modalità di comunicazione

Il concessionario deve **sospendere ogni prelievo**, qualora, per speciali motivi di pubblico interesse ed in particolare al verificarsi di quei casi previsti dall'art. 30 del RR 41/2001, gli venga comunicato il divieto di derivare acqua, anche con disposizione diffusa mediante gli organi di informazione o gli albi delle amministrazioni locali presenti sul territorio. Ai sensi del comma 3 del sopracitato articolo, la sospensione dei prelievi disposta dalle amministrazioni competenti, qualora non superi i tre mesi, **non dà luogo alla riduzione del canone annuo.**

Art.5

Durata, rinnovo o rinuncia della concessione; cessazione dell'utenza

La scadenza della presente concessione è fissata al 31/12/2034, ai sensi della DGR n.787/2014. Nel caso in cui

al termine della concessione persistano i fini della derivazione, il concessionario dovrà presentare istanza di **rinnovo** prima della scadenza indicata, ai sensi dell'art.27 del RR 41/2001.

L'istanza di rinnovo verrà valutata alla luce del quadro normativo e pianificatorio in vigore e del contesto ambientale in essere al momento del rinnovo. L'utente che ha presentato domanda di rinnovo nei termini indicati **può continuare il prelievo sino all'adozione del relativo provvedimento**, nel rispetto degli obblighi previsti dalla concessione in corso di rinnovo, ai sensi del comma 8, art. 27 del RR 41/2001.

Qualora il concessionario non intenda procedere al rinnovo della concessione, dovrà darne comunicazione all'amministrazione concedente, **prima della scadenza** della stessa.

Il concessionario che voglia esercitare **la rinuncia** alla concessione, dovrà farlo obbligatoriamente, prima della scadenza della concessione con le modalità previste dall'art. 34 del RR 41/2001. In tal caso, l'obbligo del pagamento del canone cessa al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione della rinuncia da parte dell'amministrazione concedente.

Alla **cessazione dell'utenza** per qualunque causa determinata, il concessionario è obbligato a provvedere, a propria cura e spese, a tutti i lavori necessari per il ripristino dei luoghi nelle condizioni richieste dal pubblico generale interesse e secondo le modalità prescritte dall'amministrazione concedente, ai sensi dell'art. 35 del RR 41/2001.

Art.6

Decadenza, revoca, limitazione e revisione della concessione

Al verificarsi degli eventi di cui all'art. 32 del RR 41/2001, il Servizio concedente può dichiarare la **decadenza** della concessione, previa diffida a regolarizzare la situazione entro il termine perentorio di trenta giorni. In caso di subconcessione a terzi (cedere o vendere a terzi, in tutto o in parte la risorsa), la decadenza è immediata.

Qualora vengano meno i presupposti in base ai quali la concessione è stata richiesta, al fine di tutelare la risorsa idrica o per ragioni di pubblico interesse, e, comunque al verificarsi degli eventi che ne avrebbero comportato il diniego, descritti all'art. 22 del RR 41/2001, l'Amministrazione concedente può **limitare, sospendere o**

revocare anticipatamente la concessione come previsto agli art. 30 e 33 del medesimo Regolamento. La revoca anticipata della concessione non dà diritto ad alcun compenso o indennità.

E' facoltà del Servizio concedente provvedere alla **revisione** della concessione, disponendo ove necessario opportune prescrizioni temporali o quantitative, a seguito del censimento di tutte le utilizzazioni in atto nel medesimo corpo idrico, disposto dall'art.95 del D.Lgs. n.152/2006 e successive modifiche e integrazioni, nonchè dall'art. 48 del R.R. 41/2001 e dal comma 1, art. 3 della L.R. 4/2007.

Art.7

Canone della concessione

Il concessionario è tenuto a corrispondere alla Regione Emilia-Romagna il canone annuo secondo le modalità e l'importo indicati nell'atto di concessione, di cui il presente Disciplinare è parte integrante, **anche se non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte dell'acqua concessa**, fatto salvo il diritto di rinuncia secondo quanto indicato all'art. 6 del presente disciplinare.

Il canone di concessione potrà essere ricalcolato ai sensi della DGR n.1792 del 31/10/2016, sulla base degli effettivi volumi d'acqua prelevati e le somme eventualmente versate in eccesso potranno essere portate in compensazione ai canoni dovuti negli anni successivi e restituite solo a seguito della cessazione della concessione, fermo restando che il canone effettivamente corrisposto non potrà essere inferiore all'importo del canone minimo previsto.

Art.8

Cauzione

Il concessionario è tenuto a corrispondere il **deposito cauzionale** a garanzia degli obblighi e delle condizioni della concessione, secondo le modalità e l'importo indicati nell'atto di concessione di cui il presente Disciplinare è parte integrante. Alla cessazione, per qualsiasi motivo, della concessione, il deposito cauzionale verrà restituito a seguito di domanda scritta da parte dell'ex concessionario. Oltre che per accertata morosità, il deposito cauzionale potrà esser incamerato nei casi previsti dal comma 3 dell'art.11 del RD n.1775/1933.

Art. 9

Sanzioni

Fatto salvo ogni altro adempimento o comminatoria previsti dalle leggi vigenti, il titolare della presente concessione è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dall'art. 155 della LR n.3/1999 e s.m.i. per violazioni agli obblighi e/o prescrizioni previste dal presente disciplinare.

Firmato dal concessionario per accettazione

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.